

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494

(G.U. 23 settembre 1996)

Il recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

1. Contenuti

Il Decreto Legislativo 494/96 prescrive le misure di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che devono essere applicate a tutti i **cantieri temporanei o mobili, ovvero: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile.**

Le norme previste dovranno essere applicate a partire dal 24.03.97.

Sono considerati lavori edili o di genio civile (allegato I):

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti.

Sono inoltre dettagliatamente elencati i lavori che comportano particolari rischi (allegato II):

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura

dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute del lavoratore oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

L'art. 1 comma 3 individua inoltre i lavori per cui le prescrizioni contenute nel Decreto 494 non si applicano:

- a) ricerca e coltivazione di sostanze minerali.
- b) attività mineraria.
- c) lavori in impianti di pertinenza delle miniere.
- d) cave e produzione di materiale lapideo.
- e) ricerca, prospezione, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi.

2. Le figure professionali deputate alla sicurezza previste dal D.LGS. 494/96

Prima di passare in rassegna le figure introdotte dal Decreto Legislativo 494/96 corre l'obbligo di evidenziare uno degli elementi di novità introdotti dalla normativa e cioè la responsabilizzazione, ai fini dei processi di sicurezza, del **"Committente"**. Infatti tutta la normativa preesistente in materia di sicurezza, di cui peraltro il presente decreto costituisce integrazione tranne, come vedremo, per alcuni aspetti della L. 55/90, non citava mai il committente.

La ragione per cui è stata introdotta questa nuova figura sembra debba individuarsi nella "ratio" stessa del Decreto; infatti appare evidente come l'esigenza di garantire la sicurezza debba essere considerata fin dalla fase progettuale, valutata come elemento da considerare, in quanto ha un costo che non deve essere soggetto a sconto, in fase di offerta da parte dell'impresa, oltre che, ma questo almeno teoricamente valeva già anche in passato, prassi consueta durante l'esecuzione dei lavori.

Il soggetto che decide di eseguire un'opera (sia esso pubblico o privato) deve tenere conto ed adoperarsi affinché, nei lavori eseguiti per suo conto, vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione che salvaguardino la vita e la salute dei lavoratori. Il legislatore prevede a carico del committente una serie di responsabilità e gli chiede di intervenire attraverso tecnici di propria fiducia (Responsabile dei Lavori, Coordinatore in fase

di progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione dei Lavori) affinché l'azione coordinata di questi (supervisionata dal committente stesso) costituisca una forma di controllo interno delle condizioni di sicurezza.

DEFINIZIONI (Articolo 2)

Committente è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Il committente è sempre una persona fisica: colui che ha la rappresentanza giuridica di una società o di un ente appaltante pubblico o privato; l'amministratore di un condominio; il singolo cittadino che si faccia costruire una casa o che chiami l'idraulico a rifare il bagno.

Non è considerato committente il datore di lavoro dell'impresa principale che affida parte dell'esecuzione dell'opera ad imprese subappaltatrici, infatti la legge considera un unico committente a prescindere da eventuali frazionamenti della realizzazione dell'opera stessa.

Il **responsabile dei lavori** è il soggetto incaricato dal committente per la progettazione, l'esecuzione dell'opera o per il controllo dell'esecuzione dell'opera.

La figura del responsabile dei lavori può coincidere con il progettista e/o il direttore dei lavori e quindi per quanto attiene la sicurezza effettuerà scelte importanti, quali :

- fissare i tempi di esecuzione dell'opera
- non pregiudicare la sicurezza dei lavoratori con proprie scelte architettoniche e organizzative (per esempio scorporo di determinate lavorazioni senza preoccuparsi del coordinamento con le restanti).

Il Committente od il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva nomina **i coordinatori in fase**

di progetto e in fase di esecuzione.

Tali soggetti devono possedere elevata qualificazione tecnica, ed ad essi la normativa affida una funzione centrale. Il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti, possono svolgere direttamente le funzioni dei coordinatori.

Il committente o il responsabile dei lavori, possono in qualsiasi momento cambiare il coordinatore in fase di progetto o in fase di esecuzione.

Lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione, quindi in pratica lavoratori artigiani che non abbiano alcuno alle loro dipendenze.

Nei cantieri viene fatto carico ai lavoratori autonomi:

- di utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale seguendo le stesse regole valide per i lavoratori dipendenti;
- di attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ciò significa, nella pratica, di osservare quanto contenuto nel piano di sicurezza.



3. Obblighi e responsabilità delle nuove figure professionali

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 3 e 6)

1. Il Committente o il Responsabile dei lavori nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/ 1994.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

1. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
2. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
3. riduzione dei rischi alla fonte;
4. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche;
5. produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori; dell'ambiente di lavoro;
6. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
7. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
8. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
9. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
10. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
11. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici, allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
12. misure igieniche;
13. misure di protezione collettiva ed individuale;
14. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
15. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
16. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

17. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

18. istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Il Committente o il Responsabile dei lavori determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

3. Il Committente o il Responsabile dei lavori nella fase di progettazione esecutiva dell'opera valuta attentamente i seguenti documenti:

- Il fascicolo con le caratteristiche del cantiere modello (U.E. 260/5/93)
- Il Piano di sicurezza e di coordinamento

4. Il Committente o il Responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione nei seguenti cinque casi:

- a) cantieri in cui è prevista la presenza successiva di più imprese se l'entità presunta del cantiere è superiore a 100 uomini/giorno (1 lavoratore per 100 giorni, 2 lavoratori per 50 giorni, 10 lavoratori per 10 giorni, e tutte le altre combinazioni in cui il prodotto della media dei lavoratori presenti per la media delle giornate lavorative dia un risultato superiore a 100);
- b) cantieri in cui è presente anche una sola impresa e la cui durata è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente (anche per solo breve periodo di tempo) più di 20 lavoratori;
- c) cantieri in cui è presente anche

una sola impresa e la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni.

d) cantieri in cui è presente anche una sola impresa e in cui si svolgono lavori quali di seguito riportati, se l'entità presunta dei lavori è superiore a 300 uomini/giorni:

- rischio seppellimento o sprofondamento a profondità presunta superiore a 150 cm
 - rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a 200 cm. se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera
 - esposizione a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari o che comportano l'obbligo della sorveglianza sanitaria
 - Lavori con radiazioni ionizzanti
 - Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione
 - Lavori con rischio di annegamento
 - Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
 - Lavori subacquei con respiratori
 - Lavori in cassoni ad aria compressa
 - Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
 - Montaggio e smontaggio di prefabbricati pesanti
- e) cantieri la cui entità è superiore a 30.000 uomini/giorni lavorativi.

Si fa osservare che, coerentemente alle previsioni comunitarie, i lavoratori autonomi presenti in cantiere vanno portati in conto per la determinazione degli uomini/giorni ma la loro presenza non è rilevante per ciò che concerne il numero di imprese presenti.

5. Nei casi riportati al punto precedente il committente o il responsa-

bile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nei cantieri.

6. Il Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti (art. 10), può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il Committente od il Responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in fase di progettazione e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori. Il nominativo dei coordinatori deve essere appostato nel cartello di cantiere.

8. Il Committente o il Responsabile dei lavori può sostituire in qualunque momento il coordinatore della progettazione o dell'esecuzione dei lavori.

9. Il Committente o il Responsabile dei lavori:

- a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e fermo restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

10. Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve (art. 11, all. III) trasmettere alla USL competente per territorio una serie di notizie, indicate in dettaglio nell'allegato III, che dovrebbero consentire alle autorità di controllo e agli organismi paritetici del settore delle costruzioni

di programmare le rispettive attività di controllo e consulenza.

La notifica è obbligatoria per lavori di una certa entità (più di trenta giorni di durata e più di 20 lavoratori impiegati oppure più di 500 uomini/giorno complessivi) e, nel caso di lavori comportanti rischi particolari, a prescindere dalla entità.

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (art. 4)

Durante la **progettazione esecutiva** dell'opera il coordinatore per la progettazione deve **sempre** redigere, oppure fare redigere da persona da Lui ritenuta idonea:

a) **Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento** (articolo 12) **ed Il Piano Generale di Sicurezza** (articolo 13).

b) **Il Fascicolo**

a) **Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.** Gli elementi costitutivi del piano di sicurezza e di coordinamento sono una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione. Il Piano contiene:

■ l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi;

■ le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi con particolare riferimento alla previsione, quando ciò risulti neces-

sario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici, e di protezione collettiva.

- **Il Piano Generale di Sicurezza** (articolo 13). Il Piano generale di sicurezza deve essere redatto, in aggiunta al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, per i lavori in cui l'entità complessiva presunta del cantiere sia superiore a 30.000 uomini/giorno.

Nel Piano Generale di Sicurezza devono essere definiti i seguenti elementi:

- 1) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
- 2) protezioni o misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno
- 3) servizi igienico assistenziali
- 4) protezione o misure di sicurezza da linee elettriche presenti nell'area di cantiere
- 5) viabilità principale interna al cantiere
- 6) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
- 7) impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche
- 8) misure di protezione contro il seppellimento nei lavori di scavo
- 9) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento
- 10) misure generali da adottare con il rischio di caduta dall'alto
- 11) misure per assicurare la salubrità dell'aria in galleria
- 12) misure per assicurare la stabilità delle pareti e volte in galleria
- 13) misure generali da adottare contro il rischio di demolizioni
- 14) misure generali da adottare contro il rischio di incendio o esplosione
- 15) misure generali da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

b) **Il Fascicolo** per contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e del-

l'allegato II del documento U.E. 260/5/93.

Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera ed i relativi contenuti saranno definiti con decreto ministeriale.

Dalla previsione della norma fin qui citate sembrano discendere alcune conseguenze peraltro non ben specificate:

■ l'abrogazione tacita delle norme sul piano di sicurezza contenute nella legge n.55/90; infatti ai sensi della norma citata il piano di sicurezza deve essere presentato dall'impresa prima del cominciamento dei lavori;

■ un forte condizionamento sul previsto regolamento che dovrà essere emanato in virtù dell'art.31 della legge n.109/94 a proposito di piani di sicurezza nei lavori pubblici;

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (art. 5)

Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel:
■ Piano di Sicurezza e di Coordinamento
■ Piano Generale di Sicurezza

b) adeguare i piani di cui sopra in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

c) adeguare il Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

e) verificare l'attuazione degli accordi tra le parti sociali, contrattuali e normativi.

- f) coordinare i diversi rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- g) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza:
 - la sospensione dei lavori
 - l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere
 - la risoluzione del contratto;
 È prevista, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, l'emanazione di apposito decreto che definisca le inosservanze da ritenersi gravi;
- h) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LAVORATORI AUTONOMI (art. 7)

Le norme di prevenzione antecedenti a quelle di cui al presente decreto si applicano unicamente nel caso di presenza di lavoratori dipendenti.

Nei cantieri viene fatto carico ai lavoratori autonomi:

- di utilizzare attrezzature di lavoro seguendo le stesse regole valide per i lavoratori dipendenti, cioè:
 - attrezzature adatte per la lavorazione;
 - informazione dei lavoratori;
 - manutenzione periodica delle attrezzature;
 - uso di attrezzature conformi alle disposizioni di legge.
- di utilizzare dispositivi di protezione individuale valide per i lavoratori dipendenti, cioè:
 - Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle lavorazioni;
 - tenere conto dell'ergonomia del lavoratore;
 - poter essere adattati secondo delle necessità.

- di attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione ciò che significa, nella pratica, di osservare quanto contenuto nel piano di sicurezza.



4. Requisiti professionali dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (artt. 10 e 19)

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- diploma di laurea in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni ;
- diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un attestato di partecipazione a specifico corso in materia di sicurezza della durata di almeno 120 ore; l'organizzazione dei corsi è demandata alle Regioni, od in alternativa dall'ISPSEL oppure ancora agli Ordini Professionali.

Non è richiesto l'attestato di frequenza al corso:

- per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgano, nell'ambito delle stesse, le funzioni di coordinatore;

- per coloro che abbiano svolto per più di 5 anni attività tecnica nel settore delle costruzioni in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (in sostanza ex dipendenti delle USL, dell'ISPSEL o dell'Ispettorato del Lavoro che abbiano svolto funzioni tecniche di vigilanza o consulenza nei cantieri);
- per coloro che abbiano superato esami universitari o partecipato a corsi post-laurea equipollenti come contenuti e come ore di insegnamento al corso stesso.

La norma transitoria (art. 19) dispone che non è richiesto alcuno dei requisiti sopra elencati per le persone che:

- a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni da almeno quattro anni, rilasciata dai datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per il periodo di svolgimento dell'attività
- b) dimostrazione di aver svolto per almeno quattro anni con funzione di direttore tecnico di cantiere, documentate da datori di lavoro pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

I soggetti di cui sopra devono frequentare un corso, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, della durata minima di 60 ore.

Copia degli attestati di cui sopra deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente (Unità Operativa Tutela Ambienti di Lavoro - Servizio 1 della USSL di zona in cui è ubicata la sede dell'impresa).



5. Obblighi dei datori di lavoro

(Articolo 9 e Allegato IV)

L'articolato relativo ai compiti ed obblighi del Datore di Lavoro trova il naturale completamento in quanto previsto dal D.Lvo 626/94, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Art. 4.

Nello specifico inoltre il Datore di Lavoro deve

1. dare attuazione alle norme tecniche di cui all'allegato IV, cioè quelle relative:
 - a) ai posti di lavoro all'interno dei locali, ed in particolare per:
 - porte di emergenza;
 - aerazione;
 - illuminazione naturale ed artificiale;
 - pavimenti pareti e soffitti dei locali;
 - finestre e lucernari dei locali;
 - porte ed ai portoni;
 - vie di circolazione;
 - b) ai posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali, ed in particolare per:
 - caduta di oggetti,
 - lavori di demolizione;
 - paratoie e cassoni.

Peraltro si segnala che le norme di sicurezza più incisive ed impegnative in capo al datore di lavoro sono già contenute nella legislazione vigente (DPR n.547/55; DPR n.164/56; DPR n.303/56; DPR n.320/56; D.Lgvo n.277/91; etc.) che rimane pienamente in vigore;

2. Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, in coordinamento col committente o il responsabile dei lavori;
3. Curare il corretto stoccaggio e l'evacuazione dei detriti delle macerie.
4. Di notevole importanza è, invece, il contenuto del secondo comma

dell'articolo di riferimento. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione dei piani di sicurezza e di coordinamento da parte dei singoli datori di lavoro costituisce adempimento, per quanto concerne il cantiere oggetto del piano stesso, delle norme relative alle misure di tutela per la protezione della salute e la sicurezza del lavoratore.

Questi obblighi derivano dall'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 e riguardano:

- Valutazione, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, della scelta della attrezzature da lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati;
- Sistemazione dei luoghi di lavoro, valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Elaborazione di un documento di valutazione degli elementi qui sopra citati, contenente:
 - a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
 - c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

Nei casi di contratto di appalto o contratto d'opera ovvero in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro:

- fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività svolta.

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Dr. Ing. Diego Finazzi
Ingegnere capo Comune di Bergamo